



**COMUNE DI SANSEPOLCRO**  
**Provincia di Arezzo**

**AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. E DI V.A.S.**

**Provvedimento finale di Verifica di assoggettabilità a V.A.S.  
Pf / V.Vas 04 del 24/07/2013**

Il giorno 24 luglio 2013, alle ore 8,30 presso la Residenza Municipale di Palazzo Aggiunti, Via Matteotti n.10, (Servizio Urbanistica) si è riunita la Autorità competente per la V.A.S. (A.c.V.), convocata dalla Segretaria della A.c.V., arch. Maria Luisa Sogli, per la conclusione della procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. dello strumento urbanistico denominato:

“V15/a - Variante all’art. 52 delle N.T.A. del P.R.G. per l’avio-superficie di Palazzolo”

**Risultano le seguenti presenze ed assenze:**

		<b>Ruolo</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
<b>1</b>	<b>Arch. Gerardo Guadagni</b>	<b>Presidente</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>Ing. Paolo Quietì</b>	<b>Membro effettivo</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>Geom. Carlo Bernardini</b>	<b>Membro effettivo</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>Dott.essa Maria Antonella Piccini</b>	<b>Membro effettivo</b>		<b>X</b>
<b>5</b>	<b>Dott.essa Brunella Proietti</b>	<b>Membro effettivo</b>		<b>X</b>
<b>6</b>	<b>Geol. Gianni Amantini</b>	<b>Geologo di supporto della A.c.V.</b>		<b>X</b> ma ha fatto pervenire per iscritto il proprio parere.

Svolge le funzioni di segretaria l’arch. Maria Luisa Sogli.

Constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione tenuto conto che sono presenti 3 su 5 dei membri effettivi, alle ore 8, 35 circa il Presidente della A.c.V. dichiara aperta la seduta.

**LA AUTORITÀ COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ  
A V.A.S. E DI V.A.S.**

**PREMESSO CHE:**

- lo strumento urbanistico denominato “V15/a - Variante all’art. 52 delle N.T.A. del P.R.G. per l’aviosuperficie di Palazzolo” è stato assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all’art. 22 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii., ai sensi degli articoli 5 e 5bis della stessa legge regionale e, a tal fine, è stato corredato dagli elaborati intitolati “Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/10 - Rapporto ambientale preliminare”, “Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/10 - Integrazioni al Rapporto ambientale preliminare”, Elab. 01V: “Relazione descrittiva - Sintesi non tecnica”, oltre che dalla indagini geologiche di supporto di cui all’art. 62 della L.R. 01/05;
- i soggetti competenti in materia ambientale individuati sono: Regione Toscana, Provincia di Arezzo, A.R.P.A.T., E.N.A.C., Genio Civile;

- nel rispetto dell'art. 22, comma 3, della L.R. 10/10, gli elaborati dello strumento urbanistico in questione sono stati trasmessi:
  - a) al Genio Civile con nota acquisita al protocollo generale del Comune con il numero 2965 del 26/02/2013;
  - b) alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo con nota acquisita al protocollo generale del Comune con il numero 4660 del 28/03/2013;
  - c) ad A.R.P.A.T. con nota acquisita al protocollo generale del Comune con il numero 4965 del 04/04/2013;
  - d) il parere di E.N.A.C. era già stato richiesto in sede di avvio del procedimento della presente variante e risultava favorevole atteso che le previsioni della variante non erano ritenute limitanti per operatività dell'avio-superficie (prot. gen. n. 12631 del 29/07/2011);
- in data 03/05/2013 (nostro prot. n. 6535) è pervenuto il parere di A.R.P.A.T. che segnala come nei documenti trasmessi non siano trattati in modo adeguato i presumibili impatti acustici dovuti al previsto potenziamento della infrastruttura e si rileva: *"... In realtà però vista la criticità della collocazione dell'aviosuperficie si ritiene che tale potenziamento potrebbe non essere compatibile dal punto di vista acustico con l'area in esame, rendendo di fatto inutile la realizzazione degli hangar stessi ovvero la loro realizzazione nel numero e dimensioni previste, laddove il potenziamento non sia possibile. Nello specifico si segnala che per quanto riguarda le attività di aerotaxi, trasporto merci, avioscuola (previste nel potenziamento della infrastruttura), il Ministero dell'Ambiente, con nota trasmesso a gestore di altra infrastruttura (allegata alla presente), ha sostanzialmente indicato la applicabilità del criterio differenziale anche alle aviosuperfici laddove si configurino aspetti di tipo "professionale"; ciò renderebbe tali attività incompatibili in molti contesti di insediamento e in particolare in quello in esame, con gli edifici residenziali praticamente al confine dell'inizio pista lato nord (è comunque in corso approfondimento in merito anche tra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente. Per quanto riguarda la rimanente attività dell'aviosuperficie (non legata ad utilizzo professionale) si ricorda che il potenziamento di tali infrastrutture necessita di preventiva valutazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera (a) della L. 447195; pertanto, fermo restando quanto sopra citato sulla non significatività di per sé per gli aspetti acustici della costruzione degli hangar (fatta salva la fase di cantiere che andrà declinata in sede di autorizzazione edilizia dell'intervento), appare opportuno per il proponente valutare preventivamente la possibilità del potenziamento dell'aviosuperficie cui è finalizzata la realizzazione degli hangar stessi, visti i costi legati alla realizzazione dell'intervento stesso. Si ricorda che per queste infrastrutture non sono applicabili i limiti per gli aeroporti di cui al DM 31/10/97 ma quelli del PCCA (immissione, emissione e attenzione), che andranno valutati nel busy-day del previsto potenziamento; risulterebbe altresì applicabile il criterio differenziale per le attività professionali ai sensi della nota ministeriale citata."* Si invita infine a valutare la possibilità di introdurre — nei diversi atti autorizzativi — prescrizioni finalizzate a favorire il recupero di materiali (e quindi assicurare una separazione alla fonte delle tipologie di rifiuti prodotte) in fase di cantiere e al contenimento dei consumi energetici. Si chiede che vengano esplicitati gli aspetti connessi con le attività di volo, quali ad esempio, depositi di carburante e/o attività di officina, che saranno valutati al momento della presentazione della relativa documentazione;
- con nostra nota acquisita al protocollo generale con numero 7276 del 14/05/2013 sono state richieste al proponente, signor Andrea Pichi Graziani e al tecnico redattore degli elaborati "Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/10 - Rapporto ambientale preliminare" e "Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/10 – Integrazioni al Rapporto ambientale preliminare", arch. Siro Veri, opportune integrazioni atte a dimostrare l'insussistenza o la possibilità di superamento delle criticità segnalate da A.R.P.A.T. per la più celere conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S.; alla stessa nota è stata allegata copia del parere espresso da A.R.P.A.T.;
- in data 19/07/2013 è pervenuta una integrazione da parte del geologo Matteo Gabrielli che precisa come quanto riportato nella relazione geologica integrativa allegata alla variante "V15/a - Variante all'art. 52 delle N.T.A. del P.R.G. per l'aviosuperficie di Palazzolo" è da intendere come sottolineatura dell'importanza di *"... mantenere inalterato ed in efficienza lo stato attuale dei luoghi affinché non vengano a crearsi situazioni differenti da quelle esaminate che possano alterare la*

*pericolosità idraulica definita, con particolare riferimento all'argine sinistro del torrente Afra direttamente interessato dagli studi idraulici effettuati."*

**CONSIDERATO** che il geologo di supporto alla A.c.V. pur non essendo presente ha fatto pervenire in data 22/07/2013 (nostro protocollo n. 11295) il proprio parere scritto che è il seguente: *"per ciò che riguarda la variante "V15/a - Variante all'art. 52 delle N.T.A. del P.R.G. per l'avio-superficie di Palazzolo", visto il parere pervenuto da ARPAT (che segnala la non congruità dal punto di vista dell'analisi dell'impatto acustico dovuto al previsto potenziamento dell'aviosuperficie, insufficiente documentazione in merito agli aspetti connessi con le attività di volo, quali ad esempio, depositi di carburante e/o attività di officina) e tenuto conto di quanto riportato nella relazione geologica (che segnala come la pericolosità idraulica media I2, attribuita all'area in questione, dipenda strettamente dallo stato di tenuta e manutenzione dell'argine in sinistra del torrente Afra e dal suo degradi legato alla proliferazione di piante arboree o allo scavo di animali nell'argine che non sono stati oggetto di verifica nell'ambito della stessa relazione geologica) si ritiene opportuno che le valutazioni degli effetti ambientali della variante V15/a vengano approfondite, al fine di meglio valutarne gli effettivi possibili impatti, nell'ambito di una procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 24 a 28 della L.R. 10/10";*


**VISTI** l'art. 22, comma 4, e l'Allegato 1 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii., e ritenuto che i potenziali impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni del presente strumento urbanistico necessitano di ulteriore approfondimento per gli aspetti segnalati nei pareri sopra riportati (valutazioni di impatto acustico in rapporto agli usi previsti, verifica della pericolosità e fattibilità idraulica degli interventi sulla base di una verifica dell'effettivo stato attuale di manutenzione dell'argine del Torrente Afra, posizionamento ed eventuali interventi previsti per il deposito carburante e per l'eventuale officina);

#### **DISPONE CHE**

lo strumento urbanistico denominato "V15/a - Variante all'art. 52 delle N.T.A. del P.R.G. per l'aviosuperficie di Palazzolo" venga assoggettato a procedura di V.A.S. di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii..


La seduta termina alle ore 10,00 del 24/07/2013

La Segretaria  
Arch. Maria Luisa Sogli



I membri della A.c.V.

Arch. Gerardo Guadagni



Ing. Paolo Queti



Geom. Carlo Bernardini

